

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**D.M. 14 maggio 1991, n. 232.****Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed i successivi adeguamenti disposti con il decreto ministeriale 18 settembre 1963;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1967, 5 luglio 1973, 17 maggio 1976, 12 marzo 1979 e 13 aprile 1987 che modificano la tariffa suddetta;

Esaminate le deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 maggio 1990 dal Comitato interministeriale dei prezzi, ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 7 febbraio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 1991, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Sono approvate le deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali che stabiliscono la nuova tariffa professionale, allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Norme generali

Art. 1 – Premesse -

a) Il presente tariffario ha carattere nazionale. Esso stabilisce gli onorari e il rimborso spese per le prestazioni del professionista iscritto negli Albi professionali ed è valido e vincolante nei confronti del committente privato e pubblico, sempre che quest'ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio dell'Ordine Nazionale;

b) i compensi e gli onorari stabiliti dalle tariffe professionali costituiscono minimi inderogabili (art. 59 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3);

c) i Consigli degli Ordini provinciali sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere giudizi sulla applicazione ed interpretazione del presente tariffario;

d) gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per la liquidazione delle competenze riguardanti incarichi affidati in precedenza e non ancora ultimati.

Art. 2 - Vari tipi di incarico -

Gli incarichi professionali possono essere:

a) *individuali*: se conferiti ad un solo professionista che esegue le prestazioni con responsabilità propria verso il committente e, ricorrendone gli estremi di legge, verso terzi;

b) *coordinati*: se conferiti a più professionisti della stessa categoria o di categorie diverse, uno dei quali viene scelto dal committente, con funzione di coordinatore;

c) *collegiali*: se pur conferiti singolarmente a professionisti debbono essere svolti collegialmente;

d) *di rappresentanza*: qualora il professionista sia chiamato a rappresentare il privato o l'Ente pubblico in Commissioni di studio.

I compensi relativi agli incarichi di cui alle lettere b - c, sono determinati in base a quanto stabilito nell'art. 10.

Art. 3 - Competenze e onorari -

L'importo delle competenze dovute al professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e delle eventuali maggiorazioni.

Gli onorari vengono distinti secondo le modalità inerenti alle loro determinazioni , e precisamente:

a) onorari valutati in relazione al tempo impiegato: I categoria;

b) onorari valutati secondo l'estensione, la misura, la quantità: II categoria;

c) onorari valutati secondo percentuale dei valori e dei costi: III categoria;

d) onorari valutati a discrezione: IV categoria.

Se una prestazione viene compensata secondo la tariffa in misura inferiore a quella risultante dal calcolo a vacazione, essa può essere compensata a vacazione anziché a percentuale, a misura o a quantità.

Art. 4 - Collaboratori ed ausiliari -

1) il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo il disposto dell'art. 2232 C. C.1.

2) La responsabilità dei lavori eseguiti resta comunque del professionista.

3) Il compenso per le prestazioni dei collaboratori è a carico del professionista se l'incarico viene compensato a percentuale, a misura, a quantità o a discrezione. Gli onorari integrativi di vacazione spettanti al collaboratore, cui al successivo art. 29, sono invece a carico del committente.

4) Il compenso dei collaboratori per le prestazioni a tempo è interamente a carico del committente.

5) Le spese sostenute dai collaboratori e dagli ausiliari sono sempre a carico del committente.

Art. 5 - Incarico con carattere d'urgenza -

Le prestazioni che, per la natura dell'incarico o per espressa pattuizioni, hanno carattere d'urgenza sono compensate con maggiorazioni fino al 20% delle competenze complessivamente dovute, sempreché l'incarico sia stato espletato entro i termini originariamente stabiliti o in quelli per i quali il committente, su tempestiva richiesta del professionista, abbia concesso regolare proroga.

Art. 6 - Diritti fissi -

Al professionista oltre agli onorari, è dovuto il rimborso del costo delle copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi etc., forniti al cliente, oltre la prima copia come previsto dall'art. 12. Se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato originale, spetta il rimborso del costo delle copie aumentato del 20%.

Art. 7 - Rimborso spese -

E' sempre dovuto al professionista il rimborso delle seguenti spese:

- a) vitto e alloggio fuori residenza, con rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo della tariffa d'albergo di I categoria, con l'aumento del 10% per spese accessorie;
- b) spese di bollo, di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;
- c) spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza, per consulenze legali e quanto altro necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto, previo accordo con il committente;
- d) spese postali, telefoniche, telegrafiche;
- e) spese di viaggio su nave, aereo, ferrovia in I classe comprensive dei supplementi vari e vagone letto;
- f) spese di trasporto per percorrenza su strada, tanto con mezzi propri quanto con mezzi noleggiati, che debbono essere integralmente rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche oppure con fatture del mezzo noleggiato;
- h) eventuali contributi previdenziali indiretti previsti dalle leggi;
- h) spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione del lavoro in luogo.

Art. 8 - Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese -

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo i rimborsi previsti dall'art. 7.

Il professionista ha la facoltà di conglobare i rimborsi di cui all'art. 7 e le altre eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in una cifra proporzionale agli onorari, come indicato nella tabella P.

Art. 9 - Compenso a specialisti ausiliari -

Gli onorari dovuti a uno specialista al quale si è rivolto il professionista per incarico e con il consenso del committente, sono pagati da quest'ultimo, indipendentemente dalle competenze dovute al professionista.

Art. 10 - Incarico a collegio di professionisti -

Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, spetta a ciascuno, oltre al rimborso delle spese sostenute in proprio, l'intero onorario relativo al lavoro svolto.

Qualora del collegio facciano parte professionisti iscritti ad altri Ordini professionali, a ciascuno di essi è dovuto il compenso contemplato dalle rispettive tariffe.

La nomina di commissioni di studio, sia da parte di privati che di Enti pubblici, costituisce incarico professionale; il compenso per i singoli componenti viene determinato in base alla natura dell'incarico ed alle rispettive tariffe professionali.

Art. 11 - Variazione ai progetti -

Le variazioni ai progetti o alle relazioni, così come le diverse soluzioni di uno stesso progetto e relazioni, richieste dal committente, debbono essere compensate a discrezione in aggiunta alle competenze del progetto originale.

Art. 12 - Copia dell'elaborato -

Al committente spetta una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'opera commessa, con tutti i chiarimenti, dati ed atti, compresi nei compensi esposti nella specifica.

Per ogni copia in più valgono le disposizioni contenute nell'art. 6.

Art. 13 - Lavoro in contesto o contraddittorio -

Quando una stima o una perizia debbano essere discusse in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte, spetta al professionista un aumento degli onorari fino al 30%.

Art. 14 - Cessazione dell'incarico professionale -

Quando la cessazione del rapporto avvenga per volontà del professionista, per motivate cause di impedimento, questi ha diritto unicamente al compenso corrispondente al lavoro svolto.

La cessazione del rapporto dovuta a morte o invalidità permanente del professionista comporta il pagamento delle prestazioni fino alla data della cessazione.

Art. 15 - Sospensione delle prestazioni professionali -

La sospensione delle prestazioni in corso per cause non dipendenti dal professionista, non comporta la decadenza dell'incarico. Qualora tale sospensione si protragga per oltre 12 mesi dalla data della medesima, il professionista ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni inerenti alla revoca (art. 16) rinunciando alla prosecuzione dell'incarico.

Art. 16 - Revoca dell'incarico -

Quando l'incarico dato al professionista viene revocato per cause da lui non dipendenti spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso relativo al lavoro svolto con l'aumento del 25%, senza il pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.

Art. 17 - Proprietà degli elaborati -

Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del professionista, resta sempre riservata a quest'ultimo, indipendentemente dall'avvenuto pagamento.

La tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti o simili, che sono da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 18 - Uso diverso dell'opera del professionista -

Il committente non può, senza il consenso del professionista, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga utilizzato anche per altri usi, oltre quelli per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversamente proporzionale al numero delle utilizzazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratti, direzione dei lavori, liquidazioni, ecc.).

Art. 19 - Contenuto della specifica -

La specifica deve contenere:

- a) l'intestazione del professionista con codice fiscale, partita I.V.A. e quanto altro richiesto dalla legge;
- b) specie e data dell'incarico;
- c) clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il committente;
- d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sé e per i collaboratori e per il personale ausiliario, salvo quanto dispone il 2° comma dell'art. 8;
- e) la nota delle competenze dovute per sé e per i collaboratori;
- f) gli acconti ricevuti;
- g) il timbro professionale in calce.

Art. 20 – Acconti -

Il professionista ha diritto di chiedere al committente, durante il corso dei lavori, il versamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese presunte e del 75% degli onorari, che gli spettano secondo la presente tariffa professionale, per la parte dei lavori fino a quel momento eseguita.

Qualora il committente non abbia versato gli acconti dovuti, compete al professionista sull'ammontare di questi ultimi l'interesse legale.

Per eventuali controversie il Foro Giudiziario competente è quello del luogo di residenza del professionista.

Art. 21 - Vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine -

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto.

Qualunque contestazione sul lavoro svolto dal professionista, può essere sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all'Albo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine anche tra non iscritti all'Albo.

Art. 22 - Revisione e liquidazione delle parcelle -

La revisione per la liquidazione delle specifiche può essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dal professionista quanto dal committente.

La domanda scritta deve essere accompagnata: dalle specifiche da liquidare, in .doppio originale; di cui una rimane agli atti nell'archivio del Consiglio dell'Ordine; dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista; dai chiarimenti che possono valere a meglio determinare gli onorari e diritti accessori.

Per la liquidazione di competenze valutate a percentuale è applicata la tariffa senza entrare nel merito dei valori di base, quando questi siano stati già approvati dalla controparte.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio può nominare una Commissione di tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo, per esaminare ed esprimere un parere sulla liquidazione della parcella.

Il parere della Commissione non è vincolante.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine notifica al richiedente, specificandolo in calce alla parcella, il risultato della revisione.

Art. 23 - Compenso per le revisione- delle parcelle -

Se la revisione e la liquidazione della specifica è richiesta dal professionista, spetta all'Ordine, una percentuale del 2% sull'importo totale della somma, risultante dalla revisione per la liquidazione, esclusa I.V.A.

Se la revisione della specifica è richiesta dal committente o da un terzo avente diritto la percentuale da versare all'Ordine viene aumentata al 3%.

Art. 24 - Perizie asseverate -

Le relazioni o perizie asseverate con giuramento sono compensate con l'aumento del 10% sugli onorari spettanti al Dottore agronomo e/o forestale, con un minimo di €25,82 .

PRIMA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE AL TEMPO IMPIEGATO

Art. 25 – Generalità -

Qualora il tempo occorrente per le prestazioni abbia carattere determinante o non siano applicabili le tariffe a percentuale o a quantità o a discrezione, gli onorari sono valutati in ragione del tempo impiegato.

Tali prestazioni vengono compensate a vacanza oraria secondo le modalità degli articoli successivi.

Sono stabiliti a titolo esemplificativo gli onorari a vacanza per:

- a) lavori al tavolo, calcoli relativi;
- b) sopralluoghi tecnici, ricerche;
- c) accesso ad uffici, ricerche di dati e documenti;
- d) lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo.

Art. 26 - Calcolo delle vacanze -

Le prestazioni a vacanza si computano in base al tempo effettivamente impiegato.

Per ogni ora o frazione di ora si calcola una vacanza.

Nel computo delle vacanze si deve tener conto anche dei tempi di trasferimento in luogo e di quello per il ritorno in residenza.

*Art. 27 - Compenso per vacanza -**

Al professionista spetta un onorario di €56,81 per ogni vacanza di un'ora, con massimo di otto vacanze giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacanze per lavori fuori sede.

Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%.

Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai comma precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%.

Art. 28 - Breve consulenza e consulto verbale -

Per un semplice consulto verbale o per breve consulenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, il compenso minimo è di €18,08.

*Art. 29 - Onorario integrativo -**

Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacanza per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

- a) €4,65 per il professionista;
- b) €3,10 per il collaboratore di concetto.

* vedasi decreto di adeguamento n. 478 del 3 settembre 1997

SECONDA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI IN RELAZIONE ALLA ESTENSIONE, ALLA MISURA O ALLA QUANTITA'

SEZIONE I Lavori topografici

Art. 30 – Generalità -

Sono comprese in questa sezione tutte le prestazioni relative:

- a) al rilevamento e alla misura di terreni, abitati, fabbricati e altre opere;
- b) al frazionamento di terreni e fabbricati, sia che rappresentino lavoro preliminare o ausiliario di altre prestazioni, sia che riguardino incarico di carattere autonomo;
- c) ai tracciamenti;
- d) alle livellazioni.

Art. 31 - Rilevamento di terreni. Compensi in genere -

Gli onorari relativi al rilevamento, sono stabili dall'allegata tabella A.

In aggiunta a tali onorari spetta l'indennità integrativa di vacanza per il tempo necessario alle operazioni di campagna ed alle operazioni fuori sede svolte dai collaboratori.

Per l'applicazione della citata tabella i terreni da rilevare vengono distinti nelle seguenti classi:

- Prima classe: terreni nudi o poco alberati, nei quali è scarsa la presenza di fabbricati strade, corsi d'acqua, ecc.;
- Seconda classe: terreni alberati o paludosi, oppure con una maggior presenza di fabbricati, strade, corsi d'acqua, ecc.;
- Terza classe: accidentati o scoscesi, di difficile accesso, con molti fabbricati, strade, corsi d'acqua, boscosi, vitati, investiti a frutteti o fittamente cespugliati.

Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi:

- a) pianura;
- b) collina;
- c) montagna.

Art. 32 - Formazione di planimetria -

Per la redazione di planimetrie di terreni e centri abitati partendo da rilievi originali e per la redazione di tipi di frazionamento con l'indicazione di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto dalla tabella A per i rilievi tacheometrici, viene aumentato del 50%.

Detto compenso può essere ridotto al 50% qualora per la redazione delle su indicate planimetrie vengano utilizzate planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto.

Art. 33 - Piani e tipi particellari -

Se viene richiesta la formazione di piani o tipi particellari, frazionamenti, sempre desunti da rilievi originali, i compensi di cui alla tabella A, per i rilievi tacheometrici, possono essere aumentati fino al 100%.

Per le aree fabbricabili ricadenti nei centri abitati, la formazione di tipi ed il computo delle superfici vengono compensati a discrezione.

In caso di lottizzazione se vengono richieste descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento per atti di trasferimento etc., l'aumento di cui al primo comma è fissato a discrezione.

L'individuazione di particelle, con l'indicazione dei confini di proprietà e del tipo di coltura, viene compensata a parte in ragione di €2,07 per particella.

Art. 34 - Rilievi di strisce per tracciati stradali, canali, acquedotti e simili -

Anche ai rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili, sono applicabili i compensi della tabella A, relativi ai rilievi tacheometrici, con un aumento del 20%, computando la estensione della striscia rilevata in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Art. 35 - Tracciamenti con picchettazione -

I tracciamenti con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, riferibili alla tabella A, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e delle planimetrie, nonché i relativi disegni, quotati in scala.

Art. 36 - Tracciamenti di strade, canali e simili -

I tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto, secondo l'indicazione della tabella A, comprendono l'apposizione dei picchetti, la livellazione tacheometrica dell'asse, la picchettazione delle curve, la misura in andata e ritorno, il disegno del profilo longitudinale quotato in scala.

Art. 37 - Contenuto dei rilievi e dei disegni -

Il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti, di cui fa menzione la tabella A, comprende il rilievo planimetrico e altimetrico, eseguito con strumenti idonei, del tracciato e delle sezioni trasversali in scala appropriata.

Art. 38 – Livellazioni -

Le livellazioni, di cui alla tabella A, sono quelle sviluppate lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno, a titolo di controllo, con tolleranza di errore non superiore a 2 mm. per chilometro per quelle di precisione e 3 cm. per chilometro per quelle tecniche.

Art. 39 – Canneggiata -

La canneggiata, eseguita con triplometro, e le misurazione eseguite con nastro metrico, controllate in andata e ritorno, sono compensate in base alla tabella A, qualora la pendenza del terreno non superi il 40%.

Se la pendenza supera il 40% il compenso può essere maggiorato fino al 100%.

Art. 40 - Rilevamento e rappresentazione grafica di fabbricati -

Il rilevamento e la rappresentazione grafica di piante, sezioni verticali e prospetti di fabbricati sono retribuiti in base ai metri quadrati di superficie rilevata, e graficamente rappresentata, in base alla seguente tabella:

		Scala del disegno			
		1/50	1/100	1/200	1/500
Piante: per mq. di superficie rilevata.....	€	0,41	0,31	0,21	0,15
Sezioni verticali: per mq. di superficie rilevata...	€	0,52	0,41	0,31	0,26
Prospetti: per mq. di superficie rilevata	€	0,62	0,52	0,41	0,31

Per edifici con pianta complessa, con ambienti di varia forma e grandezza, tanto in piano che in elevazione, i compensi di cui sopra possono essere aumentati dal 50 al 100%.

Detti compensi, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente comma, vengono ulteriormente aumentati del 50%, se la rappresentazione grafica delle planimetrie deve essere sviluppata nel modulario del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ove costituiscano documenti da allegare alle dichiarazioni di nuovi fabbricati, alle denunce della consistenza dei mutamenti nella destinazione dei fabbricati e degli altri immobili urbani, alle denunce di fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti ad imposta, alle domande di voltura per passaggi che danno luogo a frazionamento.

Art. 41 - Misurazione dei terreni -

La misura dei terreni, avente lo scopo di determinare la superficie con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle di delimitazione dei singoli appezzamenti, comprensiva del rilievo, della redazione del tipo e del calcolo della superficie, va compensata in base alla tabella seguente, fermo restando il compenso integrativo di cui all'art. 29.

Estensione degli appezzamenti			In pianura	In collina	In montagna
Fino a	5 ettari	per ha	€ 30,99	€ 46,48	€ 56,81
per	10 "	per ha	€ 28,41	€ 30,99	€ 38,73
per	50 "	per ha	€ 7,23	€ 9,30	€ 10,85
per	100 "	per ha	€ 4,65	€ 6,20	€ 7,23
per	150 "	per ha	€ 3,62	€ 4,65	€ 5,68
per	300 "	per ha			
	e oltre		€ 2,58	€ 3,62	€ 4,65

I suddetti compensi possono essere variati:

a) con un aumento fino al 30% per i terreni nei quali la visuale è ostacolata dalla vegetazione e per quelli intersecati da strade, canali, ecc.;

b) con un aumento fino al 50% per terreni difficilmente praticabili, perché accidentati, scoscesi, paludosi, ecc.

Frazionamenti

Art. 42 - Frazionamenti e compensi -

I frazionamenti dei terreni, gli atti di variazione, gli estratti e le visure catastali vanno compensati a vacazione, ivi compreso il tempo impiegato in studio dal professionista e dai suoi collaboratori.

In particolare, per i frazionamenti, l'importo risultante è maggiorato di una quota fissa di € 5,16 per ogni particella risultante dal frazionamento e da un compenso concordato in rapporto all'importanza e alla difficoltà del lavoro.

Rilievi di opere stradali e idrauliche

Art. 43 – Compensi -

I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, anche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonché la riproduzione degli stessi in scala idonea sono compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:

n. sezioni			Pianura	Collina	Montagna
Fino a	50	sezioni	€ 5,16	€ 6,46	€ 7,75
per	100	sezioni	€ 4,39	€ 5,42	€ 6,71
per	200	sezioni	€ 3,62	€ 4,39	€ 5,16
per	300	sezioni e oltre	€ 2,58	€ 3,10	€ 3,62

Per un numero di sezioni intermedie si procede per interpolazione lineare.

Per i profili longitudinali sono applicati gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nell'allegata tabella A con un aumento del 20% computando l'estensione in base ad una lunghezza di mt. 30.

SEZIONE II

Miglioramenti agrari in generale

Art. 44 – Compensi -

Per lo studio dei miglioramenti agrari in generale, che non dia luogo alla valutazione di costi, quali l'impianto di nuovi ordinamenti colturali, la sostituzione di alcuni fattori produttivi, i piani di miglioramento agrario e/o di valorizzazione aziendale, le competenze spettanti al professionista sono quelle previste dalla tabella che segue con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione eventuale di lavori topografici:

Fino a	10 ettari	€ 103,29
da 10 a	20 "	€ 9,30 /ha
da 20 a	50 "	€ 7,23 /ha
oltre i 50		€ 5,16 /ha

SEZIONE III

Classificazione dei terreni

Art. 45 – Compensi -

Nelle prestazioni inerenti alla formazione di Catasti per Consorzi di bonifica di irrigazione, di Comunità montana e di miglioramento fondiario; per la determinazione delle qualità e classi di utenza, catastalmente delimitate, al professionista è corrisposto il seguente compenso:

Fino a	1000	ettari	€ 1,34 ad ettaro
per	5000	ettari	€ 0,77 ad ettaro
per	10000	ettari	€ 0,67 ad ettaro
per	20000	ettari ed oltre	€ 0,62 ad ettaro

per superfici intermedie si procede per interpolazione lineare.

- 1) Lo studio di parametri da adottare per la ripartizione degli oneri è compensato a discrezione.
- 2) Il classamento per superfici catastalmente delimitate è compensato secondo la tabella sopra indicata.
- 3) La cartografia necessaria e i dati catastali correnti dovranno essere forniti dal committente; in caso diverso la spesa necessaria è retribuita a parte.

SEZIONE IV

Assestamento Forestale

Art. 46 – Compensi -

Per la redazione di piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei parametri dendro-auxometrici per rilievo diretto o per stima, studio del bosco normale e modalità di trattamento con calcolo della ripresa, l'onorario, ragguagliato ad ettaro di superficie lorda, è il seguente:

1) boschi di alto fusto

Per ettari	100	€ 18,08	per ettaro
Per ettari	250	€ 15,49	per ettaro
Per ettari	500	€ 12,91	per ettaro
Per ettari	1.000	€ 10,33	per ettaro
Per ettari	2.000	€ 7,75	per ettaro
Per ettari	4.000	€ 6,20	per ettaro
Oltre ettari	4.000	€ 5,16	per ettaro

Per i valori intermedi i compensi vanno calcolati per interpolazione lineare.

2) cedui e rimboschimenti fino allo stadio di novelleto.

La tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l'alto fusto.

Nel caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte a 2/3.

3) pascoli, terreni, agrari, incolti produttivi ed improduttivi descritti nel piano:

per i primi 1.000 ha €0,52 /ha

per gli ettari successivi €0,36 /ha

Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi vanno considerati isolatamente ai fini dell'applicazione delle precedenti tariffe anche se appartengono allo stesso proprietario.

Qualora si tratti di revisione l'onorario è ridotto fino ad un massimo del 20% in rapporto alla possibilità da parte del tecnico di usufruire di dati cartografici e particellari del piano scaduto.

Eventuali altre prestazioni dirette del committente come elaborazioni meccanografiche, sono valutate di volta in volta in relazione all'effettivo vantaggio che il tecnico ne potrà trarre.

La cartografia di piano è compensata a parte come segue:

- a) carta catastale: in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche: da €1,29 a €2,07/ha di superficie da assestare.

L'importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene conto della sua frammentarietà, nonché della scala delle mappe catastali da mosaicare.

- b) carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1:10.000 con solo riporto del particellare forestale e delle classi economiche: da €0,26 a €0,52/ha della superficie catastale pianificata.

- c) qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscano un unico elaborato: da €1,55 a €2,58/ha con le stesse modalità di applicazione di cui alla lettera "a".

- d) carte tematiche speciali (vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali, utilizzazioni ed esbosco ecc.) preventivamente concordate; da €0,52 a €1,55 /ha della superficie rappresentata per scala 1:10.000 e da €0,21 a €0,62/ha per scala 1:25.000, in funzione del tipo di lavoro richiesto.

Eventuali rilievi topografici particolari (verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc.) vengono compensati a parte secondo quanto stabilito nella II classe Sezione I tabella A.

Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all'originale sono compensate come indicato nell'art. 12.

Il personale di campagna coadiutore è a carico del committente.

SEZIONE V

Misurazione delle scorte morte

Art. 47 – Compensi -

Quando formi incarico a sé stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura, anche per il personale manuale di aiuto, per la sola misurazione in volume e trasformazioni in peso al professionista sono corrisposti i compensi di cui alla tabella che segue, oltre alle vacanze integrative per sopralluoghi:

Scorte morte	Foraggi	Paglia e Lettiere	Legna in catasta	Letame in concimaia	Granaglie, farina, mangimi ecc.	Legname da opera
Onorario	€ 0,06 al q.le	€ 0,03 al q.le	€ 0,03 al q.le	€ 0,02 al mc.	€ 0,08 al q.le	€ 0,08 al mc.

SEZIONE VI

Consegne e riconsegne – Bilanci

Art. 48 - Contenuto dell'incarico -

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopralluoghi in campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del bene.

Art. 49 – Compensi -

Oltre alle vacanze integrative al professionista spettano i compensi di cui alla tabella B.

La formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo è compensata a parte.

Il personale coadiutore sulle operazioni di campagna necessarie per la compilazione dei verbali è a carico del committente.

Art. 50 – Planimetrie -

Qualora il committente intenda che la planimetria non sia puramente indicativa ma venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta particolareggiata dei beni con indicazione risultante da misura degli appezzamenti e dei fabbricati, al professionista spettano le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 51 - Inventari ex novo -

Gli onorari, indicati nella tabella B si applicano nel caso che l'inventario venga redatto sulla scorta di analoghi atti precedenti.

Qualora l'inventario sia da impostarsi ex novo gli onorari sono aumentati del 30%.

Art. 52 - Inventari di immobili in particolare stato di vetustà -

Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà gli onorari possono essere aumentati del 20%.

Art. 53 - Inventari di terreni adibiti a particolari coltivazioni -

Gli onorari per consegna, riconsegna e bilanci di terreni adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaiolo possono essere aumentati fino all'80% della misura prevista per le colture arboree specializzate.

Art. 54 - Inventari relativi ad industrie -

La compilazione di inventari di consegna e riconsegna relativi ad industrie in genere nonché ad attrezzature, macchinari, materie prime e prodotti, deve essere compensata a vacazione.

Art. 55 - Inventari di beni situati in località diverse -

Nel caso in cui i beni oggetto di inventari di consegna e riconsegna siano frazionati o staccati, perché posti in località diverse, le tariffe previste si applicano per ogni singolo bene.

TERZA CATEGORIA
ONORARI VALUTATI SECONDO LA PERCENTUALE DEI VALORI E DEI COSTI

PARTE I
ONORARI PER STIME

SEZIONE I

Stima di beni immobili

Art. 56 - Tipi di stima -

Le stime dei beni immobili possono essere finalizzate alla determinazione del valore di mercato, di costo e/o di altri tipi di valore (trasformazione, surrogazione, ecc.).

Le stime possono essere:

a basso contenuto metodologico: viene formulata attraverso la semplice enunciazione del valore dell'immobile sulla base dei soli elementi essenziali che lo determinano;

a medio contenuto metodologico: viene formulata attraverso l'illustrazione della procedura adottata (sintetiche di vario tipo, ecc.) sulla base di dati elementari (prezzi di mercato, dei prodotti o dei fattori produttivi, ecc.) che non abbiano richiesto indagini particolareggiate. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare;

ad elevato contenuto metodologico: viene formulata attraverso l'illustrazione dettagliata della procedura estimativa adottata (sintetiche di vario tipo, analitica o per capitalizzazione, mediante modelli statistici) sulla base di dati elementari (prezzi di mercato, dei prodotti e dei fattori produttivi, variabili indipendenti, ecc..) che abbiano richiesto indagini particolareggiate ed elaborazioni complesse. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare.

Art. 57 – Compensi -

Per la stima di beni immobili al professionista spetta un onorario come da tabella C. I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, ecc. vengono compensati a parte.

Agli onorari vanno aggiunti i rimborsi delle spese ed i compensi accessori di cui agli artt. 6 e 7.

Qualora la stima si riferisca ad epoca precedente a quella dell'incarico, l'onorario può essere maggiorato fino al 50% in relazione alla difficoltà dell'indagine storica. Tale onorario deve essere sempre riferito al valore attuale degli immobili.

Art. 58 - Immobili in particolari condizioni -

Per i beni immobili di colle o montagna, in condizioni di stima laboriosa e disagiata per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario della zona, gli onorari della tabella C possono essere maggiorati del 30%.

Art. 59 - Stima di immobili diversi -

Qualora il patrimonio da stimare risulti costituito da diverse unità che debbano essere valutate separatamente, la tariffa di cui alla tabella C va applicata sul valore di ciascuna di esse.

SEZIONE II

Stima di miglioramenti fondiari

Art. 60 – Compensi -

a) La stima dei miglioramenti fondiari in base al costo di riproduzione e compensata secondo la tabella che segue:

Fino a €	10.329,14	2,00%
per €	25.822,84	1,90%
per €	51.645,69	1,78%
per €	103.291,38	1,50%
per €	258.228,45	0,90%
per €	516.456,90	0,66%
per €	1.032.913,80 e oltre	0,48%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

b) Qualora venga richiesto un giudizio di convenienza, l'onorario è stabilito come segue:

1) in base all'incremento di valore del fondo: si applica l'onorario di cui alla tabella C al valore del fondo migliorato, aumentando del 60%;

2) in base all'incremento del reddito o di altri indicatori: si applicano gli onorari della tabella C al Bf prima della trasformazione moltiplicato per 25.

SEZIONE III

Stime per espropriazione

Art. 61 – Compensi -

Nelle stime per determinare le indennità di espropriazione occorre distinguere due casi:

I) caso: espropriazione totale del fondo;

II) caso: espropriazione parziale del fondo per la quale si rende necessaria la stima differenziale.

Nel primo caso l'onorario si determina applicando le percentuali previste nella tabella C ai singoli valori stimati ai fini della determinazione della indennità di esproprio; nel secondo caso l'onorario si determina applicando le percentuali stesse al valore del fondo prima dell'occupazione ed al valore del fondo residuo dopo l'occupazione; in quest'ultimo caso ridotte nella misura variabile dal 30 al 50% in funzione della maggiore o minore difficoltà di questa seconda stima.

Sono compensati a parte, secondo le rispettive tabelle: la valutazione dei frutti pendenti, dei soprassuoli quando questi non siano stati compresi nel valore del fondo quella relativa ai mancati redditi dei terreni occupati per il periodo di occupazione temporanea, nonché la stima degli altri eventuali risarcimenti che dovessero essere corrisposti all'avente causa in conseguenza dell'esproprio o della costruzione delle opere.

Sono compensate a parte anche le prestazioni necessarie per frazionamenti, verifiche da compiere, ricerche catastali e simili, in base alle relative tabelle.

Per i verbali di consistenza da redigersi in contraddittorio al momento dell'occupazione, si applicano le tariffe di cui alla tabella B, diminuite del 50%.

L'onorario conseguente alle suddette prestazioni ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 57 deve essere sempre calcolato sugli indennizzi riportati all'attualità.

SEZIONE IV

Stime per divisioni patrimoniali

Art. 62 - Compensi per divisioni e formazione di quote -

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali, si determinano con le percentuali stabilite per la stima delle singole parti del patrimonio, senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio (tabella C).

Oltre agli onorari di cui sopra al professionista spetta, per la formazione delle quote, il 30% delle competenze suddette, riferito al valore di ogni singolo lotto nel caso che la stima sia stata eseguita dal professionista che procede alla divisione; il 50% nel caso che la divisione sia stata eseguita da altro perito.

Gli onorari di cui sopra valgono anche per un singolo dividendo, in caso di estromissione con assegnazione di quota.

Se le operazioni divisionali vengono eseguite in contraddittorio, gli onorari possono essere aumentati fino al 50%.

Art. 63 - Compensi per operazioni di confinazione -

Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione, sono compensate secondo la tabella A, come previste dall'art. 39.

Art. 64 - Esame e parere sui progetti divisionali già eseguiti -

L'esame e il parere su di un progetto di divisione patrimoniale già redatto da altro professionista, seguito da relazione critica, sono compensati in misura del 20% dell'onorario relativo al valore del progetto esaminato.

SEZIONE V

Stima di fabbricati industriali e macchinari

Art. 65 - Compensi -

Gli onorari relativi alla stima di fabbricati per industrie agrarie e relativi macchinari, nonché di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, che non formino completamente necessario di un'azienda agricola, sono quelli previsti dalla tabella C maggiorate del 20%.

SEZIONE VI

Determinazione di valori locativi

Art. 66 – Compensi -

Le stime per determinare il valore locativo o canone di affitto degli immobili sono compensate nelle seguenti misure:

sul canone di affitto annuo fino a € 516,46	9%
sul canone di affitto annuo fino a € 1.549,37	6%
sul canone di affitto annuo fino a € 2.582,29 e oltre	4%
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare	

SEZIONE VII

Stime forestali

Art. 67 - Stime forestali e di colture arboree da legno -

Dette stime possono riguardare:

- a) valore del capitale terra, cioè del fondo privo di soprassuolo (subito dopo il taglio) ma disposto alla rinnovazione del bosco, dovendosi ritenere perpetuamente ripetuta in avvenire la coltura forestale;
- b) valore del bosco, cioè del complesso risultante dal capitale terra e del soprassuolo;
- c) valore del soprassuolo.

Per dette stime spettano al professionista gli onorari riportati nella tabella C oltre il rimborso spese di cui all'art. 7.

Art. 68 - Progetti di taglio (o di utilizzazione forestale --

Il professionista, dopo aver provveduto alla "martellata" delle piante da abbattere (per l'alto fusto) ed alla scelta delle "aree di saggio" (per il ceduo), determina la massa legnosa ritraibile, la sua ripartizione nei vari assortimenti, il prezzo di macchiatico, il valore complessivo del lotto, il tutto accompagnato dalla relazione tecnica e dal capitolato di taglio.

Per tali lavori competono al professionista, oltre il rimborso di cui all'art. 7 gli onorari di cui alla tabella D.

La valutazione dei prodotti secondari del bosco è compensata secondo le relative tariffe (art. 47)

SEZIONE VIII

Stima di scorte e di frutti pendenti

Art. 69 – Compensi -

Le stime delle scorte vive, delle morte e dei frutti pendenti vengono compensate secondo la tabella che segue:

Valore stimato		Stima delle scorte e dei frutti pendenti				
		frutti pendenti		scorte morte	scorte vive	macchine e attrezzature
		stima analitica	stima economica			
Fino a €	2.582,28	5,00%	2,50%	3,00%	1,50%	1,60%
Fino a €	5.164,57	4,00%	2,00%	2,00%	1,20%	1,20%
Fino a €	25.822,84	2,50%	1,25%	1,70%	1,00%	0,95%
Fino a €	51.645,69	1,80%	0,90%	1,20%	0,90%	0,70%
oltre a €	51.645,69	1,00%	0,50%	1,00%	0,80%	0,50%

SEZIONE IX

Stima della servitù prediale

Art. 70 – Compensi-

Gli onorari spettanti al professionista per la stima delle servitù prediali (di passaggio, di acquedotto, di metanodotto, di elettrodotto, di teleferiche, di maceri, ecc.) si calcolano applicando all'indennizzo totale, risultante dalla somma degli indennizzi per diminuzione di valore del fondo, per il valore della striscia soggetta a servitù, per danni vari e quant'altro, le seguenti aliquote percentuali:

Importo		Tipo di stima	
		particolareggiata	sommatoria
per i valori fino a €	516,46	10,00%	6,00%
per un valore di €	2.582,28	8,00%	4,00%
per un valore di €	5.164,57	6,00%	2,50%
per un valore di €	12.911,42	4,00%	1,50%
per un valore di €	25.822,84	2,50%	1,25%
per un valore di €	51.645,69 e oltre	2,00%	1,00%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Art. 71 - Stime dei diritti reali di godimento -

Quando la stima ha per oggetto la determinazione del valore capitale dei diritti reali di godimento (usufrutto, vitalizio, enfiteusi, decime o canoni, livelli, ecc.) o del valore di immobili al netto dei diritti di cui sopra, gli onorari del professionista sono determinati applicando al valore stimato i compensi previsti dalla tabella C, maggiorati del 50%.

Qualora, invece, la stima abbia per oggetto la determinazione di un canone annuo di usufrutto, vitalizio o similari, l'onorario è il seguente:

Importo		Tipo di stima	
		particolareggiata	sommatoria
per i valori fino a €	1.549,37	8,00%	6,00%
per un valore di €	2.582,28	6,00%	4,00%
per un valore di €	5.164,57	4,00%	2,00%
per un valore di €	15.493,71 e oltre	2,00%	1,00%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

SEZIONE X

Stima delle acque

Art. 72 – Compensi -

Quando la stima è volta a determinare il prezzo d'uso delle acque in perpetuo o per un numero determinato di anni, l'onorario va calcolato in base alla tabella D.

Quando invece la stima è legata all'utilizzazione delle acque e quindi all'incremento di reddito fondiario, l'onorario va calcolato come al precedente art. 60.

SEZIONE XI

Stima dei prodotti agricoli

Art. 73 – Compensi -

Le stime che hanno per oggetto la valutazione dei prodotti agricoli, con eccezione della stima dei tabacchi disciplinata dall'art. 74, anche quando formino incarico a se stante, sono compensate applicando al valore stimato le aliquote percentuali di cui alla tabella D.

Quando la stima è particolareggiata le percentuali di cui sopra vengono aumentate del 50%. I compensi della tabella D non sono comprensivi delle eventuali operazioni di misurazioni e sopralluoghi.

Art. 74 - Stima dei tabacchi -

Per la stima dei tabacchi secchi allo stato sciolto, da consegnare secondo le norme CEE alle ditte trasformatrici, spetta al professionista un compenso per quintale di peso lordo, al netto degli involucri, di € 2,07 per i tabacchi levantini e di € 1,55 per i tabacchi americani chiari (Virginia Bright, Burlay, Maryland) e per i tabacchi americani scuri (Kentucky, ecc.).

Per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del trasformatore, spetta un compenso di € 2,58 ogni quintale, esclusi i frasami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.

Per l'assistenza davanti ad una commissione di perizia, spetta un compenso minimo di € 77,47 per partite fino a 100 quintali e per le quantità eccedenti l'1% dell'importo del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale pernottamento.

Per l'assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta per i primi 100 quintali un compenso del 2,50% sull'importo globale del tabacco liquidato dalla commissione di perizia e, per l'eccedenza, un compenso dell'1,50%.

SEZIONE XII

Stima dei soprassuoli

Art. 75 – Compensi -

Le stime che hanno per oggetto la valutazione del solo soprassuolo vanno compensate con le percentuali di cui alla tabella C aumentata dell'80%.

Qualora la stima venga richiesta anche per il terreno di impianto e sue pertinenze (fabbricati, serre, impianti irrigui, ecc.) l'onorario va calcolato ai sensi dell'art. 57 (tabella C).

SEZIONE XIII

Liquidazione di danni

Art. 76 - Contenuto e compensi -

Oltre i rilievi, calcoli, ecc., da computare a parte, a vacazione, il compenso è il seguente:

a) *Grandine*: le prestazioni del professionista per la stima e liquidazione dei danni causati dalla grandine vanno compensati in relazione al capitale assicurato, riferito al valore intero e al danno liquidato, secondo la tabella seguente:

Danno liquidato		%
Fino a €	2.582,28	4,50%
per €	7.746,85	3,50%
per €	15.493,71	2,50%
per €	25.822,84	
	e oltre	1,50%

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

b) *danneggiamenti per cause varie*: gli onorari per le stime relative a danneggiamenti (agenti atmosferici, gas tossici, prodotti antiparassitari, acque inquinate, ceneri in generale, ecc.) si determinano nelle seguenti misure sul valore del danno stimato:

Fino a €	2.582,28	4,00%
per €	5.164,57	3,50%
per €	12.911,42	3,00%
per €	25.822,84	2,00%
per €	51.645,69	1,50%
per €	103.291,38	
	e oltre	1,00%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

c) *incendio*: per le stime dei danni causati da incendio gli onorari vengono compensati nella misura indicata dalla tabella C per stima a medio contenuto metodologico per beni immobili e dal 1° capoverso dell'art. 69 per le scorte e frutti pendenti;

d) *danni a beni di varia natura*: qualora la valutazione del danno si riferisca a colture vivaistiche e/o ortofrutticole, o comunque comportamenti indagini laboriose, dovute alla particolarità del bene, gli onorari possono essere aumentati del 30% con riferimento a quelli della lett. b);

e) *per i danni a prodotti agricoli*: immagazzinati o trasportati gli onorari sono quelli previsti dalla tabella D, aumentati del 50% nel caso la stima sia accompagnata da una relazione motivata.

Art. 77 - Stima delle riserve -

La stima delle concessioni di caccia e di pesca va compensata secondo quanto previsto dall'art. 71.

Art. 78 - Stima delle cave -

La stima delle cave e delle attività estrattive va compensata con le percentuali previste dalla tabella C.

Qualora la stima abbia per oggetto la determinazione del valore del solo materiale estrattivo il compenso di cui sopra va ridotto del 20%.

PARTE II

ONORARI PER ASSISTENZA TECNICA - CONSULENZA - AMMINISTRAZIONE - PATROCINIO TRIBUTARIO

SEZIONE I

Assistenza tecnica ed economica

Art. 79 - Contenuti e compensi -

- a) Assistenza nella contrattazione per compravendita di beni immobili. L'onorario è calcolato come segue:

Valore dell'immobile oggetto della compravendita	Assistenza nella trattazione del prezzo di compravendita	Assistenza nella determinazione delle condizioni delle compravendite con atto scritto	Assistenza alla sola stipulazione dell'atto di compravendita
Fino a € 30.987,41	1,00%	1,00%	0,50%
per € 51.645,69	0,80%	0,80%	0,40%
per € 129.114,22	0,60%	0,50%	0,30%
per € 258.228,45	0,50%	0,50%	0,25%
per € 516.456,90	0,40%	0,40%	0,20%
per € 2.582.284,50 e oltre	0,15%	0,15%	0,07%

- b) assistenza nelle contrattazioni per la locazione di beni immobili. L'onorario va calcolato come segue, sul canone del primo anno di affitto:

Fino a €	2.582,28	6,00%
per €	5.164,57	5,00%
per €	10.329,14	4,00%
per €	25.822,84 e oltre	3,00%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare per la lettera a) e b).

Gli eventuali sopralluoghi, se necessari, sono compensati a vacanza.

- c) amministrazione tecnico-economica della proprietà fondiaria affittata:

- dal 4% all'8% del canone di affitto a seconda dell'ammontare dello stesso e dell'impegno che richiede, oltre al rimborso delle spese vive. I sopralluoghi sono valutati a vacanza.

- d) esame e compilazione di conti colonici:

- dall'1% al 2% del complessivo del dare e dell'avere dei conti, a seconda dell'ammontare degli stessi e dell'impegno che richiedono, oltre al rimborso delle spese vive e delle vacanze per sopralluoghi.

SEZIONE II

Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali

Art. 80 - Contenuto della prestazione -

Per consulenza ad azienda agricola o forestale e ad azienda agro-industriale si intende il complesso delle prestazioni a carattere continuativo, ancorché non esclusivo, che il professionista presta per la gestione dell'azienda stessa in un periodo non inferiore al completamento di un ciclo produttivo, di regola l'annata agraria.

La consulenza può intendersi esplicata nei singoli settori (tecnico, economico, amministrativo, contabile, procure operative, ecc.) o nella totalità degli stessi.

Art. 81 - Prestazioni escluse -

Le disposizioni di questa sezione non sono applicabili nei confronti del professionista che espliciti in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso una azienda agricola o similare.

Art. 82 - Consulenza per aziende agricole e/o forestali -

Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di un 'azienda agricola e/o forestale viene compensato sulla base del valore della produzione lorda vendibile dell'azienda stessa o del settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità della tabella E.

Qualora l'azienda sia condotta in economia diretta le percentuali di cui alla tabella E vanno ridotte del 30%.

Art. 83 - Consulenza per aziende agro-industriali -

Il professionista cui è affidata la consulenza nella gestione di aziende agro-industriali, viene compensato sull'ammontare del valore aggiunto prodotto nell'azienda stessa o nel settore aziendale cui la consulenza si riferisce, in conformità della tabella F.

Art. 84 - Consulenze per aziende miste -

Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di azienda mista, agricola e agro-industriale, viene adottata la tabella E se il prodotto lordo vendibile derivato dall'attività industriale non supera il 30% della p.l.v. totale; se invece viene superata tale percentuale viene adottata la tabella F.

Art. 85 - Consulenza per aziende condotte con forma associativa -

Qualora la consulenza di cui ai precedenti articoli sia esercitata a favore di aziende condotte a mezzadria, colonia parziaria o forme associative varie, gli onorari di cui sopra sono aumentati del 30%.

Sono compensate a parte tutte le prestazioni che impiegano progetti, arbitrati, ecc. e che esulano dalla normale attività che si richiede al professionista consulente.

Art. 86 - Consulenza per aziende in via di trasformazione o poste in località disagiate -

Al professionista che espliciti la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, la consulenza viene compensata a discrezione.

Qualora il professionista espliciti la propria consulenza presso aziende poste in località disagiate, oppure con colture e/o allevamenti intensivi, o richiedenti attività di assistenza particolarmente impegnativa, il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del 50%.

Art. 87 - Curatela aziendale -

L'opera professionale prestata dal professionista per curatela di aziende, viene compensata tenendo conto del valore dei beni, della durata e dell'importanza dell'incarico applicando le tariffe stabilite dalla tabella G.

Per le singole prestazioni che vengono richieste, si applicano le parzializzazioni previste per la tabella E.

SEZIONE III

Consulenza e patrocinio tributario

Art. 88 - Contenuto delle prestazioni ed onorari -

Per la consulenza ed il patrocinio tributario, al professionista, competono gli onorari previsti dalla tabella che segue, in base al valore della lite e alla complessità del contenzioso:

- 1) - Ricorsi avanti le Commissioni tributarie di 1° grado:
 - a) studio della controversia (esame atto di trasferimento o denuncia INVIM, nonché di accertamento di valore e consultazione col cliente da €30,99 a €180,76
 - b) indagini economico-estimative, ricerca documenti e dati presso uffici ed enti vari da €15,49 a €154,94
 - c) preparazione e redazione ricorso da €20,66 a €180,76
 - d) esame deduzioni dell'Ufficio da € 7,75 a € 51,65
 - e) redazione contro deduzioni nell'interesse del contribuente o memorie integrative da €15,49 a €103,29
 - f) assistenza discussione ricorso avanti la Commissione tributaria da € 15,49 a €129,11
- 2) - Ricorsi avanti le Commissioni tributarie di 2° grado:

aumento del 25% delle tariffe applicate per i ricorsi avanti le Commissioni tributarie di I grado.

SEZIONE IV

Analisi di prodotti e sostanze agrarie

Art. 89 - Contenuto delle prestazioni e onorari -

Per le analisi chimiche, biologiche e di ogni altro genere, al professionista competono gli onorari previsti dalla tabella seguente:

- a) *Aceto*
 1. Acidità € 12,91
 2. Saggi per accertare la genuinità dell'aceto € 41,32
- b) *Acqua*
 1. Analisi sommaria per stabilire l'idoneità dell'acqua per uso irriguo € 30,99
 2. Analisi sommaria per stabilire l'idoneità dell'acqua per uso delle industrie agrarie € 41,32
- c) *Barbabietole*
 1. Saggi per stabilire il valore commerciale delle bietole € 30,99
- d) *Burro*
 1. Umidità € 7,75
 2. Grasso € 15,49
 3. Grado rifrattometrico € 5,16
 4. Acidi volatili solubili e insolubili € 41,32

<i>e) Concimi</i>		
1. Umidità		€ 77,47
2. Determinazione del titolo:		
- Azoto per ogni forma di combinazione chimica		€ 25,82
- Anidride fosforica per ogni forma di combinazione chimica		€ 20,66
- Potassa per ogni forma di combinazione chimica		€ 41,32
<i>f) Conserve di pomodoro</i>		
1. Acidità totale		€ 7,75
2. Residuo secco		€ 12,91
3. Cloruro di sodio		€ 12,91
<i>g) Crema di latte</i>		
1. Acidità		€ 10,33
2. Grasso		€ 15,49
<i>h) Foraggi</i>		
1. Determinazione della composizione		€ 15,49
2. Ricerca di piante nocive o venefiche .		€ 10,33
3. Ricerca dello stato di conservazione		€ 5,16
4. Umidità		€ 7,75
5. Ceneri		€ 12,91
6. Grasso greggio		€ 15,49
7. Fibra greggia		€ 20,66
8. Proteine gregge		€ 25,82
9. Analisi micrografica		€ 20,66
10. Analisi completa		€ 61,97
<i>i) Formaggio</i>		
1. Umidità		€ 7,75
2. Grasso		€ 15,49
3. Proteine		€ 25,82
<i>l) Latte</i>		
1. Determinazione del grasso e proteine in abbonamento o per molti campioni,	cad.	€ 2,07
2. Determinazione del grasso		€ 5,16
3. Determinazione di proteine singole		€ 5,16
4. Determinazione delle proteine e del grasso		€ 7,75
5. Per le voci nn. 3, 4, 5, e per i campioni sigillati la tariffa è raddoppiata		
6. Campioni sigillati per: densità, grasso, crioscopia, M.S., R.M. e densità del siero		€ 20,66
7. Per determinazione di grasso e proteine, una tantum, non in abbonamento, o per un numero di campioni superiori a tre	cad.	€ 5,16
8. Idem c.s. ma solo per grasso e caseina	cad.	€ 3,10
9. Prova di fermentazione (zimoscopia o Weinzirl), in abbonamento	cad.	€ 2,07
10. Fermentazione, acidità ed alizarina, in abbonamento	cad.	€ 3,10
11. Esame microscopico del sedimento, in abbonamento	cad.	€ 3,10
12. Esame microscopico del sedimento, in campione singolo	cad.	€ 7,75
13. Esame microscopico del sedimento, ma su campione sigillato	cad.	€ 15,49
14. Fermentazione, alizarina, acidità, esame microscopico sedimento e su 4 capezzoli della stessa vaccina		€ 20,66
15. Sopralluogo per densità e crioscopia, eseguite su posto	cad.	€ 3,10
16. Densità e crioscopia su un campione singolo in laboratorio	cad.	€ 5,16
17. Sudiciometria	cad.	€ 10,33
<i>m) Mangimi</i>		
1. Umidità		€ 7,75

2. Ceneri	€ 12,91
3. Grasso greggio	€ 15,49
4. Fibra greggia	€ 20,66
5. Proteine gregge	€ 25,82
6. Analisi micrografica	€ 20,66
7. Analisi completa	€ 61,97
<i>n) Mosto</i>	
1. Grado gleucometrico (Babo, Gujot)	€ 7,75
2. Grado Beaumé	€ 7,75
<i>o) Olio</i>	
1. Analisi sommaria per stabilire la genuinità dell'olio (grado di rifrazione, ricerca dell'olio di sesamo)	€ 36,15
2. Acidità	€ 7,75
3. Olio al solvente (impurezze, acidità)	€ 20,66
<i>p) Sanse</i>	
1. Umidità	€ 7,75
2. Olio	€ 15,49
<i>q) Semi</i>	
1. Determinazione della specie	€ 10,33
2. Determinazione della purezza	€ 10,33
3. Determinazione della germinabilità	€ 7,75
<i>r) Terreni</i>	
1. Analisi meccanica (scheletro e terra fina)	€ 10,33
2. Analisi fisico-meccanica (levigazione)	€ 20,66
3. Calcare (al calcimetro)	€ 10,33
4. Reazione	€ 10,33
5. Saggi per stabilire l'idoneità del terreno per la costruzione dei laghetti artificiali	€ 25,82
6. Saggi per accertare il grado di fertilità di un terreno agli effetti della concimazione	€ 61,97
<i>s) Uva</i>	
1. Saggi per accertare il grado di maturazione dell'uva	€ 7,75
<i>t) Vino</i>	
1. Alcool svolto: con ebullioscopio	€ 5,16
Alcool svolto: per distillazione	€ 10,33
2. Alcool da svolgere	€ 10,33
3. Acidità totale	€ 5,16
4. Alcool svolto o da svolgere	€ 15,49
5. Acidità volatile a netto di SO ₂	€ 10,33
6. Limite di gessatura	€ 5,16
7. Limite di salatura	€ 7,75
8. Saggi per determinare se il vino è affetto da casse	€ 20,66
9. Saggi per accertare se il vino è affetto da malattie microscopiche	€ 30,99
10. Ricerca delle sostanze coloranti	€ 10,33
11. Saggi per accertare eventuali difetti del vino	€ 10,33
<i>u) Prodotti diversi</i>	
1. Grado alcoolico della vinaccia	€ 10,33
2. Acidità della vinaccia	€ 7,75
3. Grado di purezza dello zolfo	€ 10,33
4. Grado di finezza dello zolfo	€ 10,33
5. Solfato di rame (umidità e titolo)	€ 20,66
6. Caglio: determinazione del titolo	€ 20,66

PARTE III

COSTRUZIONI RURALI E INDUSTRIE AGRARIE – COSTRUZIONI STRADALI ED OPERE ANTI VALANGA – COSTRUZIONI IDRAULICHE E PROGETTAZIONI IN ZONE SISMICHE

Art. 90 – Premessa -

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuali dovuti al professionista, le opere considerate in questo articolo vengono così suddivise:

Sezione I - Costruzioni rurali e di industrie agrarie.

Sezione II - Costruzioni stradali.

Sezione III - Costruzioni idrauliche, provvista acqua irrigua, acquedotti e lavori in terra.

Sezione IV - Progettazione in zone sismiche.

Se un lavoro professionale interessa più di una sezione, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna sezione e non globalmente.

Art. 91 - Articolazione del lavoro professionale -

La prestazione professionale si articola come segue:

a) compilazione del progetto di massima con individuazione dell'opera a mezzo disegni, eventuale relazione illustrativa e preventivo sommario;

b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici quotati in piante, sezioni, prospetti, calcoli eventuali relazioni;

c) dettagli di esecuzione atti a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni;

d) preventivo particolareggiato con computo metrico estimativo analitico;

e) capitolati speciali comprensivi di norme tecniche contrattuali ed esecutive e della descrizione particolareggiata, elenco dei prezzi ed eventuali analisi degli stessi;

f) direzione dei lavori comprendente la sorveglianza ed il coordinamento delle varie attività che concorrono alla loro realizzazione, svolte con visite periodiche nel numero che il direttore, a proprio esclusivo giudizio, ritiene necessarie; emanazione di ordini e di disposizioni per la regolare attuazione dell'opera e sorveglianza della fedele rispondenza della esecuzione agli elaborati di progetto e alle norme e prescrizioni del capitolato, accertamento della qualità dei materiali impiegati;

g) liquidazione dei conti parziali e finali, assistenza alle operazioni di collaudo, sia in corso di opera che nella fase finale; la tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità e degli altri atti contabili può essere affidata a persona di fiducia del professionista, sotto la direzione, il controllo e la diretta responsabilità del medesimo.

Tale onere dà, in ogni caso, diritto ai compensi di cui all'art. 94.

Art. 92 - Prestazioni non comprese -

Non sono comprese nelle prestazioni di cui all'articolo precedente, anche se occorrenti per lo sviluppo dei progetti:

a) i rilievi planimetrici ed altimetrici dell'area interessata all'opera;

b) gli eventuali piani particellari di esproprio e simili;

c) i disegni di dettaglio di cantiere, di laboratorio, di officina, ecc.;

d) l'esecuzione dei sondaggi geologici e i tracciamenti generali e particolari e l'assistenza ai lavori di cantiere.

La direzione dei lavori può assumere idoneo personale per l'assistenza; in tal caso l'onorario relativo alla direzione dei lavori viene aumentato del 50%, oltre al rimborso delle spese e ai compensi accessori;

e) assistenza per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni.

SEZIONE I

Costruzioni rurali e per le industrie agrarie

Art. 93 - Classifica delle costruzioni -

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'art. 96 le costruzioni rurali si suddividono nei seguenti gruppi:

- a) fabbricati e manufatti di scarsa rilevanza tecnica come tettoie, fienili, concimaie, muri di sostegno, ecc.;
- b) fabbricati di abitazione, costruzioni complesse per ricovero e allevamento animali, per industrie agricole e per la lavorazione e manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, caseifici, fabbriche di prodotti chimici per l'agricoltura, di conserve alimentari); fabbricati per la frigoconservazione di prodotti agricoli e zootecnici; per la liofilizzazione; macelli anche per piccoli animali, lavorazione e conservazione delle carni, pesce, ecc.; costruzione di impianti di depurazione e trattamento delle biomasse, macchinari compresi;
- c) strutture metalliche o in cemento armato normale; serre, ecc.;
- d) ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati rurali e di industrie agrarie, di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

Art. 94 – Compensi -

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui al precedente art. 93 sono da valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella H (a, b, c, d.).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera, comprese le strutture e gli impianti.

In caso di prestazione parziale si applica la tabella H1.

Per le costruzioni in cemento armato semplice o precompresso o metalliche che vengono eseguite da ditte o imprese, le quali compilano i progetti e i preventivi, la percentuale di cui alle lettere a) b) e c) della tabella H viene ridotta dal 50%. Tale compenso comprende l'esame dei progetti, dei preventivi, dei contratti, nonché la sorveglianza della posa in opera e del collaudo.

Art. 95 - Direzione, misura e contabilità dei lavori -

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori, effettuati secondo le norme del capitolato, vengono compensate in base alla tabella I sull'importo consuntivo lordo della contabilità.

Inoltre sono dovuti i rimborsi di spesa di cui all'art. 7 e i compensi accessori di cui all'art 8.

Per le opere appaltate a corpo gli onorari di cui sopra vengono ridotti dal 30 al 50%.

SEZIONE II

Costruzioni stradali e opere antivalanga

Art. 96 - Classifica delle opere -

Fanno parte di questa categoria tutte le opere o parti di opere e manufatti riguardanti le costruzioni stradali.

Le strade, agli effetti della presente tariffa, si suddividono nel seguente modo:

- e) strade ordinarie, poderali ed interpoderali;
- f) strade che presentano maggiori difficoltà di studio e di progettazione;
- g) manufatti per opere stradali ed opere antivalanga.

Art. 97 – Compensi -

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui all'art. 96 sono da valutarsi in base alla percentuale indicata nella tabella H (e, f, g).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera.

In caso di prestazioni parziali si applica la tabella H1.

Art. 98 - Direzione, misura e contabilità dei lavori -

Qualora formino incarico a se stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori sono quelli previsti dall'art. 95.

SEZIONE III

Costruzioni idrauliche - Provvista acque irrigue e acquedotti - Lavori in terra

Art. 99 - Classifica delle opere -

Fanno parte di questa sezione tutte le opere e parti di opere e manufatti riguardanti l'idraulica in generale.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al presente articolo le opere si suddividono nel seguente modo:

- h) opere di bonifica idraulica;
- i) opere di approvvigionamento di acqua sia a scopo irriguo che civile, con e senza impianto di sollevamento e distribuzione;
- l) fognature e smaltimento delle acque reflue, depuratori;
- m) lavori in terra, laghetti collinari e simili.

Art. 100 – Compensi -

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui all'art. 93 sono da valutarsi in base alla percentuale indicata nella tabella H (h, i, l, m).

L'importo di riferimento è il costo globale dell'opera.

In caso di prestazione parziale si applica la tabella H1, salvo quanto previsto dal successivo art. 103.

Art. 101 - Direzione, misura e contabilità dei lavori -

Qualora formino incarico a sé stante gli onorari relativi da applicare sono quelli stabiliti nell'art. 95.

SEZIONE IV

Progettazione in zone sismiche

Art. 102 - Contenuto delle prestazioni e compensi -

La progettazione di opere da eseguire in zone sismiche va compensata in base alla Tabella H, applicando le seguenti maggiorazioni:

- a) del 20% per i lavori di cui alle lettere a), b), d) dell'art. 93;
- b) del 35% quando si riferiscono ai lavori di cui alla lettera c) dell'articolo sopra richiamato.

Qualora formino incarico a sé stante, gli onorari relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori, sono quelli previsti dall'art. 95.

PARTE IV

LAVORI AMBIENTALI - TRASFORMAZIONI FONDIARIE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SEZIONE I

Progetti per lavori ambientali e specialistici

Art. 103 - Opere ed interventi

Le prestazioni professionali vanno suddivise nei seguenti gruppi:

I Gruppo

- a) progetti di rimboschimento di terreni nudi e/o cespugliati con specie tradizionali od a rapido accrescimento;
- b) progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioria di complessi forestali;
- c) progetti per la viabilità di servizio nei complessi forestali. Mezzi ed attrezzature per l'utilizzazione ed esbosco dei materiali legnosi;
- d) progetti per la difesa contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, depositi d'acqua, piste di arroccamento, torri di avvistamento, mezzi ed attrezzature per la lotta contro le fiamme, ecc.);
- e) costituzione e miglioramento dei pascoli.

II Gruppo

Progetti di impianto e miglioramento dei parchi, giardini ed aree verdi in genere ai fini paesaggistici, igienici, ricreativi, tutelari e loro strutturazione e manutenzione ai fini di cui sopra.

III Gruppo

Progetti di sistemazione idraulico-forestale (da redigersi secondo le norme di legge vigenti in materia).

IV Gruppo

Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l'attività sportiva e ricreativa da realizzarsi nell'ambito dei complessi agricoli e/o forestali.

V Gruppo

Progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.)

- a) descrizione dell'opera e delle componenti dell'ambiente particolarmente soggette ad un rilevante impatto;
- b) valutazione delle modificazioni;
- c) misure suggerite per eliminare, ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli. Valutazione delle possibili alternative di localizzazione e di struttura.
- d) monitoraggio successivo alla esecuzione delle opere di progetto.

Art. 104 – Compensi -

I compensi per le prestazioni di cui al precedente articolo sono così determinate:

Gruppo I - III - IV: a percentuale secondo la tabella Q;

Gruppo II - V: a discrezione.

Costituiscono elaborati fondamentali di tutti i progetti: la relazione particolarmente dettagliata per quanto concerne la descrizione dell'ambiente fisico e dello stato colturale, l'analisi dei prezzi, il computo metrico, la stima dei valori, la cartografia tematica (clivometrica, altimetrica, geopedologica, vegetazionale), il capitolato speciale oltre, eventualmente, le indagini specialistiche che fossero ritenute necessarie.

Art. 105 - Prestazioni accessorie - Norme particolari -

La liquidazione e la direzione dei lavori vengono calcolati in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso il preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, anche se preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per il progetto di massima ed esecutivo.

Quando un lavoro sia effettuato fuori dalla residenza del professionista, sono corrisposte, oltre le suddette competenze anche le vacanze per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Quando si tratti del progetto di una "opera tipo", da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa vale per la "opera tipo", mentre al secondo od ai successivi elaborati è applicata una riduzione fino al 50% sull'importo totale.

SEZIONE II

Bonifica e difesa del suolo

Art. 106 - Classifica delle opere -

La categoria comprende le seguenti opere:

- a) piani generali di bonifica;
- b) opere di bonifica, regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, comprese le opere relative alla sistemazione idraulico-forestale;
- c) opere di bonifica idraulica con sollevamento meccanico delle acque.

Non sono inclusi in questa categoria i piani di trasformazione fondiaria trattati nella Sezione III e gli studi agronomici e pedologici trattati nella Sezione IV e V.

Art. 107 – Compensi -

Per lo studio e la redazione dei piani generali di bonifica di comprensori classificati di cui alla lettera a) dell'art. 106 comprendente corografie, diagrammi ed allegati, spettano al professionista i compensi fissati dalla tabella L i quali debbono essere applicati alla superficie totale del comprensorio (colonna a) al costo delle opere di carattere statale preventivate (colonna b) ed al costo delle opere di competenza privata (colonna c).

Per quanto riguarda le opere di cui ai punti b) e c) dell'art. 106, si applica la tabella H relativa alle costruzioni idrauliche (colonne h - i - l).

Agli studi agronomici e pedologici si applicano gli articoli 111 e 113.

SEZIONE III

Piani di trasformazione fondiaria

Art. 108 - Contenuto delle prestazioni -

I piani di trasformazione fondiaria debbono comprendere oltre gli studi di cui alla precedente sezione, una previsione, una definizione e una stima sommaria di tutte le opere pubbliche e private necessarie alla trasformazione ed un indirizzo agli interventi privati nel comprensorio, con una indicazione delle proprietà d'intervento ed un inquadramento degli interventi nel contesto regionale e nazionale.

Art. 109 – Compensi -

Essi sono compensati secondo le tariffe della tabella L con la maggiorazione del 10%.

SEZIONE IV

Studi agronomici

Art. 110 Contenuto delle prestazioni -

Gli studi agronomici di base alla progettazione di piani di bonifica, dei piani di trasformazione irrigua dei piani e progetti di trasformazione fondiaria, comprendono le seguenti indagini:

- studio delle condizioni ambientali;
- studio delle economie aziendali in atto;
- studio della struttura fondiaria e imprenditoriale;
- carta delle destinazioni colturali alla scala 1/25.000;
- per rilevamento diretto;
- per fotointerpretazione;
- studio delle suscettività produttive e dei nuovi ordinamenti produttivi;
- calcolo dei parametri irrigui;
- criteri di progettazione (dimensione - tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire per l'attuazione dei piani;
- analisi economica.

Art. 111 – Compensi -

Gli studi agronomici vengono compensati in relazione alla superficie e alla complessità delle prestazioni applicando le tariffe indicate nella tabella M qualora siano richiesti per la esecuzione di piani o progetti di massima. Le tariffe debbono essere aumentate nella misura del 20% qualora gli studi agronomici siano richiesti per piani o progetti esecutivi o analisi a posteriori.

SEZIONE V

Studi pedologici

Art. 112 - Contenuto delle prestazioni -

Gli studi pedologici comprendono la fotointerpretazione preliminare, il lavoro di campagna, l'esame dei profili, il coordinamento e la relazione illustrativa.

Art. 113 – Compensi -

I compensi variano a seconda dell'approfondimento dello studio, come indicato nella tabella M.

Per il costo delle analisi, quello del personale e dei mezzi per gli scavi e il prelevamento dei campioni i compensi di cui sopra sono aumentati del 20%.

SEZIONE VI

Pianificazione territoriale

Art. 114 - Contenuto delle prestazioni -

Rientrano in questa sezione, oltre alle competenze generiche nei settori indicati, una serie di prestazioni specifiche quali, a titolo esemplificativo, i lavori relativi alla parte rurale del territorio, la collaborazione ai lavori di pianificazione ed assetto territoriale a tutti i livelli e di programmazione per zone con rilevante incidenza delle attività agricolo-forestali o delle relative industrie di trasformazione ed in genere ove esistano componenti agricole e forestali; gli studi relativi ai rapporti città-campagna ed all'agriturismo, l'inserimento nella pianificazione degli aspetti di difesa idrogeologica, con particolare riguardo alla funzione protettiva dei boschi, alle sistemazioni dei terreni agricoli, ai pericoli derivanti da erosioni, valanghe, torrenti montani e simili.

Art. 115 – Compensi -

La retribuzione di queste prestazioni avviene applicando la tariffa a discrezione.

SEZIONE VII

Progetti di miglioramento fondiario e piani organici aziendali

Art. 116 Contenuto delle prestazioni -

I progetti di trasformazione agraria aziendale, da compilarli a norma delle leggi nazionali, regionali o di progetti speciali comprendono:

a) *progetto di massima*: da servire da esame preliminare delle opere di trasformazione agraria da eseguire nell'azienda;

b) *progetto esecutivo*:

1. corografia, planimetria con indicazione catastale e degli appezzamenti relativi ai lavori progettati;

2. disegni con i particolari esecutivi delle opere progettate;

3. computi metrici con l'importo totale delle spese;

c) *relazioni*:

4. relazione tecnica con le caratteristiche delle opere;

5. relazione economica con il piano di ammortamento.

Art. 117 – Compensi -

Ai progetti di trasformazione fondiaria che riguardano un complesso di opere senza che alcune di esse abbia netta prevalenza, si applicano le percentuali previste dalla tabella N.

L'onorario per il progetto di massima non seguito dal progetto esecutivo è aumentato del 30%. L'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto, se richiesti, vanno compensati a parte a discrezione.

PARTE V
SEZIONE UNICA
Collaudi

Art. 118 - Contenuto delle prestazioni -

Il collaudo delle opere comprende:

a) il collaudo statico di strutture portanti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, con le prove di carico con particolare riferimento alle strutture fondamentali e al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell'opera, i verbali di visita ed il certificato di collaudo;

b) il collaudo tecnico amministrativo comprende: la verifica delle misure dell'opera e il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali posti in opera e della regolare esecuzione; la redazione dei verbali di accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Art. 119 – Compensi -

Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati in percentuale secondo la tabella O quale risulta dalla liquidazione dei conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o aumento d'asta maggiorato dell'ammontare delle riserve avanzate dall'impresa o dal fornitore, indipendente dal loro accoglimento.

Spetta inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nel viaggio e le spese accessorie (art. 7). Per le operazioni di collaudo particolarmente onerose o disagiati è in facoltà del collaudatore di chiedere una maggiorazione delle percentuali della tabella O sino ad un massimo del 30%.

Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità, che richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti componenti.

Per la revisione tecnico-contabile degli atti di liquidazione finale, spetta al collaudatore un compenso integrativo del 20% degli onorari di cui alla tabella O.

Le percentuali del collaudo statico vanno applicate al costo delle sole strutture portanti.

Quando il collaudatore viene nominato in corso d'opera, le percentuali della tabella O possono essere aumentate fino al 25%.

Art. 120 - Collaudatore arbitro -

Il collaudatore, per atto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono, in seguito al collaudo, tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote sono aumentate del 30%.

La remunerazione fissata per i collaudi è calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

Art. 121 - Collaudi particolari -

Per i lavori eseguiti a misura, per i quali lo Stato, gli Enti locali e gli Enti pubblici prevedono particolari norme di collaudo, gli onorari sono liquidati secondo gli accordi e disciplinari previsti dai rispettivi organismi.

QUARTA CATEGORIA

ONORARI VALUTATI A DISCREZIONE

Art. 122 - Contenuto delle prestazioni -

In questa categoria sono comprese le prestazioni la cui determinazione non può farsi né in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in relazione alla competenza del professionista incaricato, né in base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre.

In tali casi il compenso al professionista deve essere determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare:

a) inchieste e ricerche agricole e/o industriali o di indole scientifico-agraria, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricola e forestale; le valutazioni di beni ambientali e territoriali; le analisi costi - benefici, ecc.;

b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;

c) tipologia forestale e operazioni forestali non contemplate negli articoli precedenti;

d) impianti di contabilità agraria;

e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie;

f) compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio;

g) stipulazione di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, transazione, costituzioni di società;

h) intervento a sessioni e congressi con argomenti tecnici o misti quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie, previsto dalla presente tariffa;

i) giudizi di accertamento di qualità, quantità, convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie;

l) relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiari e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione;

m) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti;

n) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera;

o) monografie, relazioni, giudizi e consulenze in genere in materia di riforma fondiaria ed agraria;

p) lavori cartografici aventi attinenze sia col settore agrario che con quello urbano;

q) statistiche, ricerche di mercato e attività relative alle cooperazioni;

r) piani di sviluppo agricolo aziendale e comprensoriale;

s) consulenze e pareri nel campo della ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti.

Gli onorari a discrezione, devono essere preventivamente concordati per iscritto con il committente.

Riparto dei contributi consortili

Art. 123 – Compensi –

L'opera del professionista incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali ecc. è compensata a discrezione.

Tabelle

Tabella A - Artt. da 30 a 43

Lavori topografici

Tipo di prestazione	Unità di misura	Classe di appartenenza dei terreni (1)								
		Prima Classe			Seconda Classe			Terza Classe		
		Planura	Collina	Montagna	Planura	Collina	Montagna	Planura	Collina	Montagna
Livellazione di precisione Livellazione tecnica Rilievo tacheometrico (2) - scala 1/5.000 - scala 1/2.000 - scala 1/1.000 - scala 1/500	€/km	65,59	81,08	104,32	81,08	92,96	116,20	(3)	(3)	(3)
	€/km	19,11	34,60	54,23	28,41	38,73	61,97	61,97	81,08	116,20
	€/ka	4,65	5,16	8,26	5,16	11,36	17,04	9,30	9,30	28,41
	€/ka	7,75	11,36	16,01	8,26	15,49	25,31	17,04	25,31	42,35
Tracciamenti con picchiettazione Tracciamenti stradali da progetto Rilievo strade esistenti Calcolo delle aree - metodo analitico - metodo grafico - metodo meccanico	€/ka	23,76	28,41	34,60	28,41	34,60	42,35	34,60	46,48	61,97
	€/ka	34,60	38,73	42,35	38,73	46,48	57,84	57,84	73,34	92,96
	€/km	20,66	24,79	34,60	34,60	42,35	46,48	54,23	54,23	96,58
	€/km	23,76	34,60	46,48	46,48	61,97	77,47	65,59	85,22	116,20
Canneggiata eseguita con triplometri Picchiettazione per cavalletti e pali	€/km	17,04	23,76	38,73	38,73	54,23	65,59	61,97	77,47	104,32
	€/ka	9,30	9,30	9,30	19,11	19,11	19,11	38,73	38,73	38,73
	€/ka	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
	€/ka	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Canneggiata eseguita con triplometri	€/km	20,66	28,41	(3)	20,66	28,41	(3)	34,60	38,73	(3)
	€/km	20,66	28,41	(3)	20,66	28,41	(3)	34,60	38,73	(3)

(1) - Ai sensi dell'Art. 30, comma 3.

(2) - Per prestazioni parziali, i compensi sono determinati rispetto a quello intero, nel modo seguente:

a) 70% per il solo lavoro planimetrico (operazioni di campagna e studio);

b) 65% per il solo lavoro altimetrico di campagna;

c) 40% per il solo lavoro altimetrico di studio.

(3) - Da convenire all'atto dell'incarico.

Tabella B - Artt. 48 - 49 - 51 - 52 - 53

Consegne - Riconsegne - Inventario

Estensione dell'azienda		Seminativo			Pascoli	Boschi	Colture arboree specializzate, giardini, orti
		Pianura	Collina	Montagna			
Fino a 20 ettari	€/ha	7,75	8,26	8,78	3,87	9,30	15,49
Per 50 ettari	"	5,68	6,20	6,46	2,84	7,23	12,91
Per 100 ettari	"	4,13	4,65	4,91	2,07	5,16	7,75
Per 200 ettari	"	3,10	3,62	4,39	1,55	4,13	6,20
oltre 200 ettari	"	2,07	2,32	4,13	1,03	3,10	3,87

Per suoeffici intermedie i compensi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella C - Artt. 57 - 62 - 65 - 67 - 71 - 75 - 76 lett.c
Stima beni immobili

<u>Valore stimato</u>		<u>Stima a contenuto metodologico</u>		
		elevato	medio	basso
Fino a	€ 10.329,14	4,50%	1,80%	0,65%
Per	€ 25.822,84	4,00%	1,65%	0,60%
Per	€ 51.645,69	3,60%	1,50%	0,56%
Per	€ 103.291,38	3,20%	1,30%	0,50%
Per	€ 258.228,45	1,80%	0,80%	0,30%
Per	€ 516.456,90	1,30%	0,60%	0,20%
Per	€ 1.032.913,80	0,90%	0,45%	0,16%
Per	€ 2.065.827,60	0,70%	0,33%	0,12%
Per	€ 3.615.198,29	0,50%	0,23%	0,08%
Per	€ 5.164.568,99	0,40%	0,18%	0,065%
Per	€ 7.746.853,49	0,32%	0,15%	0,055%
Per	€ 15.493.706,97	0,25%	0,11%	0,05%
Per	€ 25.822.844,95 ed oltre	0,20%	0,10%	0,04%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella D - Artt. 68 - 72 - 73 - 76**Stima dei prodotti**

	Valore stimato	Percentuali
Fino a €	5.164,57	3,50%
per €	10.329,14	2,50%
per €	25.822,84	2,00%
per €	51.645,69	1,50%
per €	258.228,45 e oltre	1,00%

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

Tabella E - Artt. 82 - 84**Onorari dovuti sul valore della P.L.V.**

	Valore P.L.V.	Onorari
Fino a €	5.164,57	10,00%
per €	25.822,84	8,00%
per €	51.645,69	6,00%
per €	129.114,22	4,00%
per €	258.228,45	2,50%
per €	516.456,90	
	e oltre	2,00%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Parzializzazioni

Prestazioni parziali	Quote di parzializzazione
Consulenza tecnica	20%
Consulenza economica	10%
Consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale	
	20%
Consulenza contabile	10%
Consulenza procure bancarie	40%

Tabella F - Artt. 83 - 84**Consulenza generale per aziende agro-industriali**

Valore aggiunto		Onorari
Fino a €	5.164,57	20,00%
per €	15.493,71	15,00%
per €	38.734,27	12,00%
per €	77.468,53	8,00%
per €	154.937,07	5,50%
per €	258.228,45	4,00%
per €	516.456,90	
	e oltre	3,50%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Parzializzazioni

<u>Prestazioni parziali</u>	<u>Quota di parzializzazione</u>
Consulenza tecnica	20%
Consulenza economica	10%
Consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale	20%
Consulenza contabile	10%
Consulenza procure bancarie	40%

Tabella G - Art. 87

Curatela aziendale

Valore della P.L.V.	Consulenza tecnica	Consulenza economica	Consulenza amminis.va, finanziaria, fiscale	Consulenza contabile	Procura bancaria	Totale
Fino a € 25.822,84	2,50%	1,00%	1,50%	1,00%	2,00%	8,00%
per € 51.645,69	1,90%	0,80%	1,30%	0,80%	1,70%	6,50%
per € 129.114,22	1,50%	0,60%	1,00%	0,55%	1,35%	5,00%
per € 258.228,45	1,20%	0,50%	0,80%	0,50%	1,00%	4,00%
per € 516.456,90 e oltre	1,00%	0,45%	0,70%	0,45%	0,60%	3,20%

Per superfici intermedie i compensi vanno calcolati per interpolazione lineare.
Saranno compensate a parte le spese di sopralluogo, le prestazioni che implicino progetti, arbitrati, ecc. che esulano dalla normale attività produttiva dell'azienda.

Tabella H - Artt. 94 - 97 - 100 - 102 - 107

Onorari relativi a costruzioni rurali - stradali - idrauliche

		Costruzioni rurali e industrie agrarie				Costruzioni stradali			Costruzioni idrauliche		
		Tettoie, fienili, ecc.	Abitazioni, ricoveri macchinari, ecc.	Strutture metalliche e in c.a.	Ristrutturazioni	Strade ordinarie	Strade di collina	Manufatti stradali	Opere a gravità	Opere a sollevamento	Laghetti collinari
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i) - l)	m)
Fino a €		12.912,00	9,50%	9,00%	12,00%	6,00%	8,00%	8,80%	6,50%	7,50%	9,50%
per €		25.822,84	8,40%	8,00%	10,00%	5,00%	6,50%	4,50%	5,20%	5,80%	8,70%
per €		51.645,69	7,30%	7,00%	9,10%	3,80%	5,00%	6,70%	4,40%	5,00%	7,90%
per €		103.291,38	6,20%	6,00%	7,80%	3,40%	4,50%	6,00%	3,80%	4,30%	6,40%
per €		258.228,45	5,00%	4,80%	6,30%	2,90%	3,80%	5,00%	3,10%	3,50%	5,50%
per €		516.456,90	4,30%	4,00%	5,40%	2,80%	3,60%	4,40%	2,60%	3,00%	4,80%
per €		1.032.913,80	3,60%	3,50%	4,50%	2,60%	3,40%	3,80%	2,20%	2,60%	4,10%
per €		2.582.284,50	2,90%	2,70%	3,60%	2,30%	3,00%	3,00%	1,80%	2,10%	3,60%
oltre		2.582.284,50	2,40%	2,30%	3,00%	2,00%	2,50%	2,50%	1,50%	1,80%	3,00%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella H1 - Art. 100**Parzializzazione**

Prestazioni parziali	Quote di parzializzazione		
	% a	% b	% c
A) Progetto di massima e preventivo sommario	12%	10%	13%
B) Progetto definitivo	25%	15%	15%
C) Dettagli di esecuzione	15%	10%	12%
D) Progetto particolareggiato	10%	12%	5%
E) Capitolati	3%	8%	10%
F) Direzione lavori	25%	25%	25%
G) Liquidazione	10%	20%	20%
Totale	100%	100%	100%

a - Costruzioni rurali

b - Costruzioni stradali

c - Costruzioni idrauliche

Tabella I - Art. 95**Direzione e contabilità dei lavori**

Fino a €	5.164,57	1,20%
per €	12.911,42	1,15%
per €	25.822,84	1,06%
per €	51.645,69	1,00%
per €	103.291,38	0,94%
per €	258.228,45	0,87%
per €	516.456,90	0,82%
per €	1.032.913,80	0,78%
per €	2.582.284,50	0,73%
per €	5.164.568,99	0,70%
per €	10.329.137,98 e oltre	0,67%

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella L - Artt. 107 - 108 - 109

Piani generali di bonifica

Superfici	Valori	€ per ettaro della sup. totale del comprensorio	% sul valore delle opere di competenza statale preventivata	% sul valore delle opere di competenza privata preventivata
		a	b	c
Fino ad ha	5.000	0,15	—	—
per ha	10.000	0,13	—	—
per ha	25.000	0,10	—	—
per ha	50.000 e oltre	0,05	—	—
Per un valore fino a €	2.582.284,50	—	0,50%	1,00%
per un valore di €	5.164.568,99	—	0,40%	0,80%
per un valore di €	12.911.422,48	—	0,35%	0,70%
per un valore di €	25.822.844,95	—	0,25%	0,50%
oltre	25.822.844,95	—	0,20%	0,40%

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare

Tabella M - Artt. 111 - 113

Studi agronomici e pedologici - Compensi per ettaro

Indagini	compensi
a) Studio delle condizioni ambientali	da € 0,15 a € 0,26
b) Studio delle economie aziendali in atto	da € 0,21 a € 0,62
c) Studio della struttura fondiaria e imprenditiva	da € 0,36 a € 0,77
d) Carta delle destinazioni culturali in scala 1:25.000	
d. 1 - per rilevamento diretto	da € 0,23 a € 0,46
d. 2 - per fotointerpretazione	da € 0,16 a € 0,31
e) Studio della suscettività e nuovi ordinamenti produttivi	da € 0,10 a € 0,23
f) Calcolo dei parametri irrigui	da € 0,17 a € 0,26
g) Criteri di progettazione (dimensione, tipologia e ubicazione) delle opere da eseguire	da € 0,28 a € 0,41
h) Analisi economica	da € 0,36 a € 0,59

Tabella N - Art. 117

Onorari per progetti di miglioramento fondiario e piani organici aziendali

Costo delle opere	Progetto (i)		Totale (i)	Relazione tecnica	Relazione economica	Piano (II) organico	Progetto e piano organico
	massima (a)	esecutivo (b)					
Fino a €	25.822,84	0,75%	6,20%	0,85%	0,95%	1,80%	8,00%
per €	51.645,69	0,65%	5,40%	0,75%	0,85%	1,60%	7,00%
per €	103.291,38	0,50%	4,60%	0,65%	0,75%	1,40%	6,00%
per €	154.937,07	0,45%	3,70%	0,60%	0,70%	1,30%	5,00%
per €	258.228,45	0,35%	2,95%	0,45%	0,60%	1,05%	4,00%
per €	516.456,90	0,25%	2,25%	0,30%	0,45%	0,75%	3,00%
per €	2.582.284,50	0,10%	1,30%	0,15%	0,25%	0,40%	1,70%
per €	5.164.568,99	0,08%	1,00%	0,10%	0,20%	0,30%	1,30%
ed oltre							

I compensi di cui alla lettera b) non sono comprensivi della direzione lavori.

I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Tabella O - Artt. 119 - 120**Collaudi**

Fino a €	5.164,57	1,20%
per €	12.911,42	1,10%
per €	25.822,84	1,00%
per €	51.645,69	0,90%
per €	103.291,38	0,80%
per €	258.228,45	0,70%
per €	516.456,90	0,65%
per €	1.032.913,80	0,60%
per €	2.582.284,50	0,55%
per €	5.164.568,99	0,50%
per €	10.329.137,98 ed oltre	0,40%

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare

Tabella P - Artt. 8 - 119**Rimborsi spese a percentuale sull'importo degli onorari**

<u>Onorari</u>		<u>Spese riconosciute</u>
Fino a €	5.164,57	25,00%
per €	10.329,14	21,00%
per €	25.822,84	16,00%
per €	51.645,69	11,00%
per €	77.468,53 ed oltre	8,00%

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare

Tabella Q - Art. 104**Impianti di forestazione - Sistemazioni a verde**

Importo €	Sistemazioni a verde	Forestazione
2.582,28	20,44%	4,47%
5.164,57	18,10%	3,82%
12.911,42	16,67%	3,05%
15.493,71	15,33%	2,56%
36.151,98	14,31%	2,30%
51.645,69	12,77%	1,97%
77.468,53	11,11%	1,79%
103.291,38	9,84%	1,72%
258.228,45	6,64%	1,47%
361.519,83	6,13%	1,45%
516.456,90	5,73%	1,42%
1.032.913,80	5,03%	1,35%
2.582.284,50 ed oltre	4,23%	1,23%

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacanza previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e del 11 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (*Compenso per vacanza*). – 1. Al professionista spetta un onorario di € 56,81 per ogni vacanza di un'ora, con un massimo di otto vacanze giornaliere per lavori in residenza e dieci vacanze per lavori fuori sede.

2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

3: Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%”.

Art. 2

1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (*Onorario integrativo*). – 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacanza per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

a) €28,41 per il professionista;

b) €13,17 per il collaboratore di concetto”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK